

Codice DB1426

D.D. 17 ottobre 2013, n. 2452

Foresta Regionale "Val Sessera" - Concessione di un terreno, in comune di Camandona (BI), ai Sigg. Nicolini Guido e Brera Molinaro Remo, per il posizionamento di alveari nomadi. Introito Euro 171,00 - Cap. 30195/13. Cauzione Euro 70,00 - Cap. 68080/13. Impegno Cap. 479831/13.

Premesso che:

– i Sigg. Nicolini Guido, (omissis), con lettera pervenuta il 17.07.2013, prot. n° 49288/DB14.26, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere la concessione di un terreno facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", in comune di Camandona (BI), distinto a catasto al foglio 2 particella 20 (parte, limitatamente ad una superficie di 100 m² circa), per il dislocamento di alveari nomadi, per la durata di anni 6 (sei), dal 2014 al 2019, limitatamente al periodo annuale dal 01 giugno al 01 ottobre;

– le pubblicazioni presso:

- albo pretorio Comune di Camandona (BI), richiesta del 23.07.2013, prot. n° 50329/DB14.26;
- Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, richiesta del 24.07.2013, prot. n° 50563/DB14.26;

non hanno prodotto ulteriori istanze per l'utilizzo del predetto bene regionale.

– i concessionari hanno ottemperato a quanto richiesto nella nota del 10.09.2013, prot. n° 57662/DB14.26, firmando gli atti di concessione, producendo l'attestazione di versamento di canone per la stagionalità 2014, per un importo di Euro 171,00 e cauzione per un importo di Euro 70,00;

– l'atto di concessione, repertorio n° 1109 del 17.10.2013, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;

– le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

– a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

– poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto, per la durata di anni 6 (sei), dal 2014 al 2019, nei limiti di utilizzo descritti in premessa, al canone annuo di Euro 171,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n° 23,
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;

tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;
visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
vista la L.R. 7/01;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

1)di rilasciare la concessione di un terreno facente parte della Foresta Regionale “Val Sessera”, in comune di Camandona (BI), descritto in premessa, ai Sigg. Nicolini Guido e Brera Molinaro Remo, per il posizionamento di alveari nomadi;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 2014 al 2019, nei limiti di utilizzo descritti in premessa, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

3)di disporre in Euro 70,00 l'importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;

4)di prendere atto che l'importo di Euro 171,00 quale canone anticipato riferito alla stagionalità 2014, risulta essere già stato versato dai concessionari sul conto corrente postale n° 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2013, mentre l'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

5)l'importo cauzionale di Euro 70,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dai concessionari sul conto corrente postale n° 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2013;

la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Francesco Caruso

Allegato



Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE DI UN TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", IN COMUNE DI CAMANDONA (BI), PER IL POSIZIONAMENTO DI ALVEARI NOMADI, AI SIGG. NICOLINI GUIDO E BRERA MOLINARO REMO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via Pirandello n° 8, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 22 della L.R. 8 agosto 1997, n° 51,

C O N C E D E

ai Sigg. Nicolini Guido, (omissis), l'uso del terreno, facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in comune di Camandona (BI) e distinto a catasto al foglio 2 particella 20 (parte), limitatamente ad una superficie di m² 100, come da planimetria allegata, per il posizionamento di alveari nomadi.

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2014 al 2019, limitatamente al periodo annuale dal 01 giugno al 01 ottobre ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00 da

corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali.

I concessionari hanno costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 20 della L.R. 23.01.1984, n° 8 di Euro 70,00 ad integrazione di quello precedentemente versato di Euro 16,00, in relazione al contratto rep. n° 848 del 07.06.2002.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - E' vietato ai concessionari cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 6 - I concessionari si dichiarano responsabili e garanti per

qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 7 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 8 - Al termine della concessione, i concessionari dovranno restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese dei concessionari. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 9 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 10 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 3-4-5-6-8-9-10.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI